


ROMA



Dipartimento Attività Culturali
Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali



“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA DENOMINATO NUOVO CINEMA AQUILA”

Publicazione della Determinazione Dirigenziale n. 2372 del 2 ottobre 2017 (prot. QD 35331/2017) relativa all' "Esclusione dell'Associazione Culturale KSHOT dalla procedura ad evidenza pubblica.

Si pubblica la Determinazione Dirigenziale n. 2372 del 2 ottobre 2017 (prot. QD 35331/2017) relativa alla "Esclusione dell'Associazione Culturale KSHOT dalla procedura ad evidenza pubblica, indetta con determinazione dirigenziale rep. QD 673 del 28 marzo 2017 per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila. Ammissione della Società Cooperativa Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus alle fasi successive della procedura".

Il Direttore
Patrizia Del Vecchio

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QD/2372/2017 del 02/10/2017

NUMERO PROTOCOLLO QD/35331/2017 del 02/10/2017

Oggetto: Esclusione dell'Associazione Culturale KSHOT dalla procedura ad evidenza pubblica, indetta con determinazione dirigenziale rep. QD 673 del 28 marzo 2017 per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila. Ammissione della Società Cooperativa Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus alle fasi successive della procedura.

IL DIRETTORE

PATRIZIA DEL VECCHIO

Responsabile procedimento: Roberta Perfetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

PATRIZIA DEL VECCHIO

PREMESSO CHE

che con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 45 del 30 settembre 2016: “Nuovo Cinema Aquila. Attivazione del processo di partecipazione – ai sensi del "Regolamento per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana (deliberazione Consiglio Comunale n. 57/2006)" – finalizzato all'avvio delle procedure di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato "Nuovo Cinema Aquila" nell'ambito del Contratto di quartiere "Pigneto" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 14 novembre 2001”, è stato attivato ai sensi del “Regolamento per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana” (deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2006), d'intesa tra l'Assessore alla Crescita Culturale e l'Assessore all'Urbanistica e Infrastrutture, un processo di partecipazione finalizzato all'avvio della procedura di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila, in coerenza con i contenuti del “Contratto di quartiere Pigneto”;

ad esito del suddetto processo di partecipazione, conclusosi nel mese di dicembre 2016, è stato approvato dalla Giunta Capitolina con provvedimento n. 40 del 17 marzo 2017, un “Documento della partecipazione al processo di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila” e delle linee guida per la predisposizione dell'Avviso Pubblico per la selezione di un progetto per la gestione di servizi culturali presso l'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila”;

in relazione ai contenuti del citato “Documento della partecipazione al processo di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila” - da considerare quale strumento fondamentale di riferimento sia nella fase di utilizzo del bene sia nella fase di valutazione delle proposte progettuali - la medesima Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40/2017 ha altresì ribadito la scelta di assegnare in concessione il bene ad un soggetto da individuare nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 48, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 159/2011 e fissato le linee guida per la procedura di selezione dello stesso nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità;

con Determinazione Dirigenziale Rep. QD 673 del 28 marzo 2017 è stato approvato l'“Avviso Pubblico per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila” ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c), del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato a decorrere dal 30 marzo 2017 e fino alla scadenza, fissata alle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2017, all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale raggiungibile dal sito Internet istituzionale www.comune.roma.it, link “Albo Pretorio on line”, e sulla pagina del Dipartimento Attività Culturali www.comune.roma.it/cultura, sezione Primo Piano e Amministrazione Trasparente - Avvisi pubblici Attività Culturali;

entro il termine di scadenza fissato dall'Avviso Pubblico per il giorno 15 maggio 2017, ore 12.00, sono pervenute n. 8 (otto) offerte rispettivamente da:

- **PLICO N. 1:** PANTA COOP A.R.L., pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 08/05/2017 alle ore 09:34 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/13769 del 08/05/2017;
- **PLICO N. n. 2 e n. 4** FACCIOLO/DANIELE, la prima (plico n. 2) con plico pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 11/05/2017 alle ore 15:51 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14503 del 11/05/2017 (Plico n. 2 e Plico n. 4); la seconda (plico n. 4) con plico pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 15/05/2017 alle ore 11:01 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14753 del 15/05/2017;
- **PLICO N. 3** LE MUSE IN SCENA ASSOCIAZIONE CULTURALE, pervenuto al protocollo del Dipartimen Attività Culturali in data 15/05/2017 alle ore 10:04 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14730 del 15/05/2017;
- **PLICO N. 5** ASSOCIAZIONE CULTURALE KSHOT pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Cultura in data 15/05/2017 alle ore 11:04 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14755 del 15/05/2017;

- **PLICO N. 6:** GIOIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 15/05/2017 alle ore 11:09 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14758 del 15/05/2017;
- **PLICO N. 7:** NERO CAFE ASSOCIAZIONE CULTURALE pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 15/05/2017 alle ore 11:45 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14786 del 15/05/2017;
- **PLICO N. 8:** CINEMA MUNDI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS pervenuto al protocollo del Dipartimento Attività Culturali in data 15/05/2017 alle ore 11:47 ed acquisito con Prot. n. QD 2017/14790 del 15/05/2017;

con Determinazioni Dirigenziali del Direttore del Dipartimento Attività Culturali Rep. QD 1030 del 18 maggio 2017 e QD 1512 del 6 luglio 2017 è stata istituita e nominata la Commissione tecnica giudicatrice per la procedura di gara in oggetto "composta da dirigenti e funzionari di Roma Capitale e soggetti esterni in possesso di competenze tecnico-gestionali in materia cinematografica e nell'ambito delle attività culturali ad alto impatto sociale, coadiuvata nei lavori da una Segreteria costituita da dipendenti del Dipartimento Attività Culturali";

con Determinazione Dirigenziale Rep. QD 1204 del 6 giugno 2017, il Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali ha preso atto delle risultanze dei verbali n. 1 del 25 maggio 2017 e n. 2 del 30 maggio 2017 della Commissione tecnica giudicatrice e ha ammesso alla successiva fase della procedura di gara i soggetti giuridici sotto indicati:

- PANTA COOP A.R.L. (PLICO N.1)
- LE MUSE IN SCENA ASSOCIAZIONE CULTURALE (PLICO N. 3)
- ASSOCIAZIONE CULTURALE KSHOT (PLICO N. 5)
- CINEMA MUNDI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS (PLICO N. 8)

il provvedimento sopracitato è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e alla pagina del Dipartimento Attività Culturali www.comune.roma.it/cultura con valore di comunicazione di ammissione e di esclusione dei soggetti concorrenti;

la Commissione tecnica giudicatrice, nelle sedute riservate del 30 maggio 2017, 12 giugno 2017, 14 giugno 2017, 4 luglio 2017 e 12 luglio 2017 ha proceduto alla valutazione delle offerte presentate, come da verbali, esibiti in atti;

CONSIDERATO CHE

che, all'esito dell'attività di valutazione, come risulta dall'estratto del verbale n. 7 del 12 luglio 2017 di chiusura dei lavori, la Commissione tecnica giudicatrice ha formulato la seguente graduatoria di merito:

Concorrenti non ammessi alla graduatoria di merito per i motivi di cui all'art. 18 dell'Avviso Pubblico

- | | |
|--|----------|
| - PANTA COOP A.R.L. (PLICO N. 1) | 42/100 |
| - LE MUSE IN SCENA ASSOCIAZIONE CULTURALE (PLICO N. 3) | 30,5/100 |

Concorrenti ammessi alla graduatoria di merito

- | | |
|---|--------|
| - ASSOCIAZIONE CULTURALE KSHOT (PLICO N. 5) | 93/100 |
| - CINEMA MUNDI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS (PLICO N. 8) | 84/100 |

con Determinazione Dirigenziale Rep. QD 1571 del 13 luglio 2017 si è proceduto alla presa d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica giudicatrice ed è stata approvata la seguente graduatoria di merito:

- | | |
|---|--------|
| - ASSOCIAZIONE CULTURALE KSHOT (PLICO N. 5) | 93/100 |
| - CINEMA MUNDI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS (PLICO N. 8) | 84/100 |

con la citata Determinazione Dirigenziale Rep. QD 1571 del 13 luglio 2017, l'approvazione della graduatoria definitiva

è stata subordinata all'esito del positivo riscontro della procedura di audit e delle eventuali procedure di verifica di cui al punto 2) della deliberazione di Giunta Capitolina 19/2017 da parte dell'Associazione Culturale KSHOT risultata prima classificata, ai sensi dell'art. 19 dell'Avviso Pubblico; conseguentemente con nota Prot. QD 24201 del 13 luglio 2017, è stata richiesta all'Associazione Culturale KSHOT, classificata prima in graduatoria, la presentazione della certificazione di audit attestante la propria situazione finanziaria, fissando per le ore 12.00 del 28 luglio 2017 il termine ultimo per l'invio della stessa;

con propria PEC Prot. QD 26434 del 27 luglio 2017 l'Associazione Culturale KSHOT ha trasmesso all'Amministrazione la certificazione di audit richiesta;

ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, con nota Prot. QD 26962 del 1 agosto 2017 è stata inoltrata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale, U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale la richiesta di verifica "anti pantouflage" relativamente all'Associazione Culturale KSHOT;

il suddetto Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale, U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale con propria nota Prot. GB 63053 del 3 agosto 2017 ha fornito esito positivo in ordine alla verifica "anti pantouflage"; nell'ambito delle attività di controllo è stata inoltrata richiesta al Ministero dell'Interno di comunicazione antimafia relativamente all'Associazione Culturale KSHOT;

mediante accesso online allo Sportello Unico Previdenziale, in data 31 luglio 2017 è stata inoltrata richiesta di verifica della regolarità contributiva relativamente all'Associazione Culturale KSHOT;

alla citata richiesta di verifica della regolarità contributiva è stato dato riscontro dai competenti Uffici il giorno 22 agosto 2017 mediante invio del DURC dell'Associazione Culturale KSHOT, Protocollo INPS_7554496, dal quale risulta la non regolarità contributiva della medesima Associazione ai fini Inps e Inail;

che in data 23 agosto 2017 con nota prot. QD 29367, successivamente integrata con not prot. QD 31975 dell'11 settembre 2017, è stata disposta comunicazione formale all'Associazione Culturale KSHOT di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e ss.mm.ii., di esclusione dalla procedura di affidamento in concessione dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata denominato Nuovo Cinema Aquila, attesa l'irregolarità del DURC alla data del 31 luglio 2017, acquisito dalla scrivente in data 22 agosto 2017;

che con le citate comunicazioni è stata riconosciuta la facoltà all'Associazione Culturale KSHOT di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla notifica delle stesse;

che con le note prot. QD 30599 del 4 settembre 2017 e QD 33538 del 21 settembre 2017 l'Associazione Culturale KSHOT ha presentato le controdeduzioni;

che dalla lettura ed analisi delle controdeduzioni presentate, si rileva, preliminarmente, che l'irregolarità del DURC attiene unicamente la posizione dell'Associazione Culturale KSHOT nei confronti dell'INPS, dovendosi attribuire le presunte irregolarità nei confronti dell'INAIL ad una mancata comunicazione tra gli uffici, avendo, a tal fine, l'Associazione Culturale KSHOT ha prodotto copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata ad Equitalia, in data 18 aprile 2017 e, conseguentemente, in data antecedente la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'affidamento in concessione del Nuovo Cinema aquila, fissata al 15 maggio 2017;

che, l'Associazione ha preso atto dell'irregolarità della posizione contributiva nei confronti dell'INPS – come rappresentato nella nota prot. QD 30599 del 4 settembre 2017 - soltanto alla data del 18 agosto 2017;

che l'Associazione Culturale KSHOT ha dichiarato nella succitata nota che, dopo aver accertato – alla predetta data del 18 agosto 2017, le ragioni dell'irregolarità della propria posizione nei confronti dell'INPS (nella nota prot. QD 30599/2017 meglio rappresentate) ha provveduto, in data 24 agosto 2017 a regolarizzare la propria posizione, anche attraverso il pagamento della somma dovuta, come risulta dalla copia della quietanza di versamento allegata alla citata nota prot. QD 30599/2017;

che, pertanto, l'Associazione Culturale KSHOT ha presentato alla scrivente un DURC, rilasciato alla data del 25 agosto 2017, dal quale risulta l'intervenuta regolarità contributiva della propria posizione;

che in riscontro alle controdeduzioni prodotte si osserva quanto segue:

- L'art. 5 dell'avviso pubblico prevedeva che i soggetti giuridici che intendessero partecipare alla selezione, avrebbero dovuto, tra gli altri requisiti, non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

- L'art.15 dell'avviso pubblico prevedeva, inoltre, che alla domanda di partecipazione avrebbero dovuto essere allegati, tra gli altri documenti, la dichiarazione del legale rappresentante relativa all'insussistenza di cause di condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., e redatta secondo il modello di cui all'ALL2;

- il DURC richiesto dalla scrivente in data 31.7.2017 in sede di verifica della documentazione, ha attestato l'irregolarità della posizione contributiva dell'Associazione Culturale KSHOT;

- l'Associazione Culturale KSHOT ha sanato l'irregolarità della propria posizione nei confronti dell'INPS in data 24 agosto 2017 e, quindi, successivamente non solo alla data di presentazione dell'offerta, ma anche alla data della verifica operata dall'Amministrazione;

- l'Associazione Culturale KSHOT nella nota di controdeduzioni prot. QD 30599 del 4 settembre 2017 ha dichiarato di non aver provveduto, al momento della partecipazione all'avviso pubblico, a presentare all'INPS la dichiarazione UNIEMENS relativa ai gg. 1-8 giugno 2014 inerente il contratto di lavoro con una collaboratrice; ha dichiarato, altresì, che *“ i fatti all'origine del DURC irregolare, come sopra richiamati, evidenziano la presenza di errori commessi dalla scrivente associazione di entità trascurabile, tutti ampiamente scusabili, riferiti a fatti lontani nel tempo, e commessi in buona fede.....errori che comunque sono stati tutti sanati”*;

che si dà atto che l'Associazione Culturale KSHOT, ha sottoscritto in data 13 maggio 2017, e pertanto entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico, il relativo All.2, dichiarando, tra l'altro, di non aver commesso gravi violazioni, alla stregua di quanto previsto dall'art.80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; Che con nota QD 31975 del 11 settembre 2017 si è ritenuto dover segnalare all'Associazione Culturale KSHOT, l'applicabilità al caso di specie, in virtù della regola generale del “tempus regit actum”, dell'art.80 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel testo novellato dal decreto legislativo 56/2017 che stabilisce che “..... costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015”;

che, pur prendendo atto delle argomentazioni contenute nelle controdeduzioni di cui alla nota prot. QD 33538 del 21 settembre 2017 nelle quali si fa riferimento ad un orientamento giurisprudenziale non allineato in ordine all'interpretazione del suddetto principio “tempus regit actum”, si ritiene di preminente interesse la salvaguardia, nelle procedure di gara, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui la regolarità della posizione contributiva costituisce uno dei requisiti di comprova;

che, a tal proposito, si ritiene dover richiamare quanto ribadito in più occasioni dal Consiglio di Stato (da ultimo con sentenza n. 4158 del 1 settembre u.s.) in ordine all'assenza del requisito della regolarità contributiva che, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma (vedi anche parere ANAC n.63 del 10 aprile 2014);

che, in particolare, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) nel 2016 (sentenze n. 5, 6) ha affermato i principi che seguono, richiamati – anche – nella delibera dell'ANAC n.915 del 31 agosto 2016:

- “Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale

24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d'appalto". (sentenze nn. 5 e 6);

- Che la Corte di giustizia dell'U.E. (SEZ. IX, 10 novembre 2016) ha subordinato l'irrelevanza dell'assenza di preavviso della irregolarità - e, quindi, la legittimità dell'operatività dell'istituto dell'invito alla regolarizzazione solo nell'ambito del rapporto tra operatore economico e istituto previdenziale - alla possibilità per l'operatore di verificare in ogni momento la regolarità della propria situazione presso l'istituto competente. Ha aggiunto che, se l'ordinamento di settore consente la verifica all'operatore, questi non può fondare l'offerta su un certificato positivo, ottenuto in un momento precedente alla stessa, sapendo, o potendo sapere informandosi presso l'istituto, di non essere più in regola. In tal modo, ha fatto applicazione del principio dell'autoresponsabilità, come limite all'affidamento, radicato nell'ordinamento nazionale oltre che comunitario.

- Attestata, pertanto, l'irregolarità della posizione contributiva dell'Associazione Culturale KSHOT, come da certificazione Protocollo INPS_7554496 del 22 agosto 2017, esibita in atti, e dovendo la medesima sussistere al momento della presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata dell'aggiudicazione, non potendo valere la regolarizzazione postuma, si ritiene di dover escludere la medesima dalla procedura ad evidenza pubblica indetta con determinazione dirigenziale rep. QD 673 del 28 marzo 2017 per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila;

- Che per effetto della predetta esclusione, la Società Cooperativa Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus, già collocata seconda nella graduatoria di merito approvata con la determinazione dirigenziale n.1571 del 13 luglio 2017, risulta ammessa alle fasi successive della suddetta procedura ad evidenza pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

la deliberazione n. 114 del 2 luglio 2003 del Consiglio Comunale;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 555 del 5 agosto 2004;

la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9/2016;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 45/2016;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 40/2017;

DETERMINA

DESCRIZIONE
determina_21131_28_03_2017_LC0100000603.pdf
Esecutiva_Determina_QD_1030_2017.pdf
Esecutiva_Determina_QD_1512_2017.pdf
Esecutiva_Determina_QD_1571_2017.pdf
QD20170024201-071382980.pdf
CERTIFICAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE K_SHOT.pdf
QD20170026962-072171958.pdf
Copia di ANTI PANTOUFLAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE KSHOT- Copia.xlsx
GB20170063053-072295242.pdf
QD20170029367-072904882.pdf
QD20170031975-073603879.pdf
CONTRODEDUZIONE FIRMATA.pdf
LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO CONTRODEDUZIONE PROT. N. QD 31975 DEL 11.09.2017.pdf
CONTRODEDUZIONE PROT. N. QD 31975 DEL 11.09.2017 _ALLEGATO 1_.pdf

Per i motivi indicati in premessa che si intendono ivi integralmente riportati:

1) Di escludere l'Associazione Culturale KSHOT dalla procedura ad evidenza pubblica, indetta con determinazione dirigenziale rep. QD 673 del 28 marzo 2017 per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila, per irregolarità della posizione contributiva, come da certificazione Protocollo INPS_7554496 del 22 agosto 2017;

2) Per effetto della suddetta esclusione, di ammettere alle successive fasi della procedura ad evidenza pubblica, la Società Cooperativa Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus, già collocata seconda nella graduatoria di merito approvata con determinazione dirigenziale n.1571 del 13 luglio 2017. Ai sensi dell'art.19 dell'avviso pubblico per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila, la Società Cooperativa Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus, dovrà presentare entro 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento la certificazione di audit che attesti la propria situazione finanziaria rilasciata da un soggetto certificatore indipendente riconosciuto e dotato di competenze tecniche adeguate. Ad esito del positivo riscontro della procedura di audit e delle eventuali procedure di verifica di cui al punto 2) della deliberazione di Giunta Capitolina 19/2017, si procederà, con separata determinazione dirigenziale, all'individuazione del concessionario dell'immobile e all'approvazione della convenzione disciplinante i rapporti con l'Amministrazione.

La pubblicazione della presente determinazione dirigenziale deve intendersi quale comunicazione ai soggetti interessati.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

**IL DIRETTORE
PATRIZIA DEL VECCHIO**